Traduzione asseverata (giurata): cos’è, chi la fa e come si ottiene

Per presentare alcuni documenti stranieri in Italia, o documenti italiani all’estero, non basta una traduzione normale: serve una traduzione asseverata, detta anche «giurata». In pratica chi ha tradotto il documento giura davanti a un pubblico ufficiale che la traduzione è fedele all’originale. Qui trovi chi può farla, come funziona e quanti bolli servono.

Quando serve

Si chiede spesso per le pratiche di cittadinanza, il permesso di soggiorno, il ricongiungimento familiare, il matrimonio, i titoli di studio e i documenti di stato civile. È l’ufficio che riceve la pratica a dire se serve: chiedi sempre prima a lui.

Chi può fare la traduzione

Non esiste un titolo di studio obbligatorio: serve conoscere bene la lingua del documento e l’italiano. Nella pratica ci sono due casi.

- Traduttore professionista, con partita IVA. Spesso si iscrive anche alle liste del tribunale locale (albo dei consulenti tecnici d’ufficio, i CTU, o ruolo dei periti) e così diventa perito o interprete del tribunale.
- Traduttore non professionista, senza partita IVA. Può essere una persona madrelingua oppure una persona che conosce bene la lingua, scritta e parlata, almeno a livello intermedio. Chi non è madrelingua dà più credibilità alla traduzione se può dimostrare una buona conoscenza della lingua.

Attenzione: non esiste una regola nazionale unica. Oggi ogni tribunale decide per conto suo. Alcuni accettano chiunque, altri chiedono l’iscrizione del traduttore all’albo o al ruolo dei periti, altri la partita IVA. Prima di preparare tutto, telefona o scrivi alla cancelleria dell’ufficio che userai.

Una regola vale quasi ovunque: il traduttore deve essere una persona diversa dall’interessato e non deve essere suo parente o affine. Si chiama «terzietà» ed è richiesta, per esempio, nelle pratiche di cittadinanza. Se traduci i tuoi documenti, o li fa tradurre un familiare, l’ufficio può rifiutare la traduzione.

Come funziona, passo per passo

1. Traduci il documento. La traduzione deve essere completa (anche timbri, note e legalizzazioni scritte sull’originale) e, quando si può, con la stessa impostazione dell’originale.
2. Prenota l’appuntamento in tribunale (in cancelleria; a volte presso l’ufficio del Giudice di Pace). Di solito si prenota per email o dal portale del tribunale e c’è un massimo di documenti per appuntamento.

3. Prepara i fogli in quest'ordine: originale (o copia), traduzione, verbale di asseverazione. Si uniscono con spillatura o rilegatura (niente anelli o spirali) e le pagine si numerano.
4. Compra le marche da bollo. Sulla traduzione serve una marca da 16 euro ogni 100 righe (ogni 4 facciate da 25 righe, anche se l'ultima è parziale). Sempre più spesso gli uffici chiedono una marca da 16 euro anche sul verbale di asseverazione. Le marche non vanno sul testo da tradurre. Controlla con la cancelleria come contano righe e verbale.
5. Vai in cancelleria con un documento di identità valido; se sei cittadino extra-UE porta il permesso di soggiorno in originale. Il traduttore deve presentarsi di persona.
6. Giura e firma il verbale di asseverazione davanti al cancelliere. Il traduttore professionista di solito aggiunge anche il proprio timbro; il non professionista firma. Il cancelliere registra il verbale.
7. Ritira il fascicolo: ti viene restituito l'originale della traduzione asseverata.

Il giuramento è una cosa seria: una falsa attestazione davanti al pubblico ufficiale è un reato (art. 483 del codice penale).

Cose da sapere

- Tra due lingue straniere di solito non si traduce direttamente: si passa dall'italiano, con un verbale per ogni traduzione.
- Per i documenti che vanno all'estero può servire la legalizzazione della firma del cancelliere in Procura, oppure l'Apostille per i Paesi che aderiscono alla Convenzione dell'Aja del 1961. In alcuni casi non serve nulla (Regolamento UE 2016/1191, accordi specifici). Chiedi al Paese di destinazione.
- Per gli atti di stato civile da trascrivere in Italia il giuramento può essere ricevuto anche dall'ufficiale di stato civile (art. 22 del D.P.R. 396/2000).
- In alternativa al cancelliere, l'asseverazione può essere ricevuta da un notaio.
- Oltre ai bolli ci sono il compenso del traduttore (libero, da concordare con lui) e gli eventuali diritti di cancelleria, che ogni ufficio comunica.

Hai bisogno di aiuto?

Humanita ti aiuta a raccogliere la richiesta e a capire come procedere; la traduzione è eseguita da un traduttore abilitato. Trovi il servizio su crm.humanitaitaly.it/servizi oppure scrivi a info@humanitaitaly.it.

Fonti consultate: istruzioni e vademecum su asseverazioni e traduzioni dei Tribunali di Modena, Trieste e Catanzaro e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Siena; Prefettura (Ministero dell'Interno), scheda «Traduzioni asseverate»; R.D. 9 ottobre 1922 n. 1366, art. 5; D.P.R. 642/1972 (imposta di bollo); D.P.R. 396/2000, art. 22; art. 483 codice penale; Regolamento (UE) 2016/1191; Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. Le regole cambiano da un tribunale all'altro. Guida informativa, non sostituisce una consulenza legale. Aggiornata a ottobre 2026.